



Comune di
Castiglione d'Orcia
(Provincia di Siena)



Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Soggiorno

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	2
Articolo 3 - Soggetto passivo	2
Articolo 4 - Tariffe e Funzionario Responsabile dell'imposta	2
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	2
Articolo 6 - Obblighi tributari	3
Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....	3
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento.....	4
Articolo 9 - Sanzioni.....	4
Articolo 10 - Riscossione coattiva	5
Articolo 11 - Rimborsi	5
Articolo 12 - Contenzioso.....	5
Articolo 13 - Applicazione dell'imposta.....	5
Articolo 14 - Rinvio dinamico	5

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Castiglione d'Orcia in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel Comune di Castiglione d'Orcia, come definite dalle normative regionali in materia di turismo e di attività agrituristiche.
3. Tra le strutture ricettive sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico, previsti dall'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge, 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nelle disposizioni contenute negli articoli seguenti si intende per gestore della struttura ricettiva anche il locatario di alloggi per locazione breve di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge, 21 giugno 2017, n. 96.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, co. 2 e 3 che si trovano nel territorio del Comune di Castiglione d'Orcia e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Castiglione d'Orcia.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, co. 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del D.L. 50/2017 convertito con L. 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5 - bis del D.L. 50/2017 convertito con L. 96/2017.

Articolo 4 - Tariffe e Funzionario Responsabile dell'imposta

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto:
 - a. alla determinazione delle tariffe;
 - b. alla nomina del Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a. i minori di 12 (dodici) anni di età;

- b. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenze conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - c. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - d. i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione, più un accompagnatore;
 - e. il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - f. i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che in via continuativa (periodo non inferiore a 6 giorni) alloggiano nel comune di Castiglione d'Orcia per motivi di servizio, previa presentazione di idonea documentazione.
2. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 30 (trenta) pernottamenti complessivi nell'anno solare.

Articolo 6 - Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'art. 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art. 5, co 1. Dovranno presentare al Comune la dichiarazione trimestrale anche qualora, nel corso del semestre/trimestre di riferimento, non abbiano avuto presenze di ospiti.
2. I soggetti indicati nell'art. 3, co. 2 sono tenuti inoltre a:
 - a. informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;
 - b. riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - c. presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'art. 3, co. 2 di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - d. segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al co. 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
3. I soggetti indicati nell'art. 3, co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica, anche telematica, predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3, co.1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Castiglione d'Orcia.
2. I soggetti di cui all'art. 3 comma 2 effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, con cadenza minima entro il sedicesimo giorno dalla fine del trimestre successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:

- a. tramite Tesoreria Comunale;
- b. altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale eventualmente comunicate.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, co. 161 e 162 della Legge, 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a. invitare i soggetti di cui all'art. 3, co. 2 effettuano ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. inviare ai soggetti di cui all'art. 3, co. 2 questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento dell'invito;
 - c. effettuare attività di controllo avvalendosi della Polizia Municipale finalizzata anche all'accertamento delle presenze turistiche effettive nella struttura.

Articolo 9 - Sanzioni

Fermo rimanendo l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze, di cui all'art. 6, co. 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Detta sanzione sarà irrogata per ogni mese in cui la dichiarazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.
4. L'irrogazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell'imposta evasa. Al fine di quantificare l'importo dovuto, gli uffici del Comune di Castiglione d'Orcia potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla L. 296/2006, art.1, co. 179.
5. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.

6. La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, co. 2 lett. a, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000.
8. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, co. 2 lett. c., da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000.
9. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, co. 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art.7bis del D.Lgs. 267/2000.
10. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 9 si applicano le disposizioni della Legge, 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Applicazione dell'imposta

1. In sede di prima applicazione dell'imposta, nonché delle relative tariffe, questa decorre a partire dal 20 (venti) marzo 2018. A partire dall'anno 2019, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

Articolo 14 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.